|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

****

**MINISTERO DELLA SALUTE**

ORDINANZA 13 gennaio 2022

Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina

africana a seguito della conferma della presenza del virus nei

selvatici. (22A00300)

(GU n.10 del 14-1-2022)

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 d'intesa con

 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

 ALIMENTARI E FORESTALI

 Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della

Costituzione;

 Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

 Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

 Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del

Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa

in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 70;

 Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il

regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di

determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art. 65 che

stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di

categoria A l'autorita' competente puo' regolamentare l'attivita'

venatoria e le altre attivita' all'aperto;

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive

modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che

stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana

applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione,

sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite

dall'autorita' competente dello Stato membro interessato ai suini

domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini,

ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21,

paragrafo 1, e 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

 Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale

alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art.

12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117

che individua le autorita' competenti designate ad effettuare i

controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori

elencati e, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore

della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce

che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del

regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile

dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e

delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo

delle malattie animali trasmissibili;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo

2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi

operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale

di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

 Visto il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico

pubblicato sulla apposita sezione del sito istituzionale del

Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;

 Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste

suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per

l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e

successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da

Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile

2021;

 Preso atto che in data 7 gennaio 2021 il Centro di referenza

nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto zooprofilattico

sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato la presenza del

virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale

rinvenuta nel Comune di Ovada in Provincia di Alessandria, il cui

genotipo coinvolto e' il genotipo 2, attualmente circolante in

Europa, e che successivamente sono stati confermati altri due casi in

due carcasse rinvenute rispettivamente una a circa 20 km dalla prima,

nel Comune di Fraconalto (AL) e l'altra nel Comune di Isola del

Cantone (GE);

 Considerato che la Peste suina africana e' un malattia virale

infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e i

cinghiali selvatici e che ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE)

2016/429 «normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal

regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, e'

categorizzata come una malattia di categoria A che non si manifesta

normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede

l'adozione immediata di misure di eradicazione;

 Tenuto conto che la Peste suina africana puo' avere gravi

ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e

sulla redditivita' del settore zootecnico suinicolo, incidendo in

modo significativo sulla produttivita' del settore agricolo a causa

di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi

ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni

delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati

all'interno dell'Unione e nell'export;

 Considerato che il giorno 7 gennaio 2022 e' stato convocato il

Gruppo operativo degli esperti di cui all'art. 43, par. 2, lettera d,

iii) del regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del

direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del

Ministero della salute del 16 luglio 2021;

 Visto il resoconto della predetta riunione del citato Gruppo

operativo degli esperti, che ha provveduto ad effettuare una

valutazione epidemiologica finalizzata alla definizione della zona

interessata sulla base dei criteri di cui all'art. 63 del regolamento

(UE) 2020/687 nella quale, per contrastare la diffusione della

malattia, attuare le misure di cui agli articoli da 63 a 67 del

regolamento delegato (UE) 2020/687 e individuare le ulteriori misure

supplementari di cui all'art. 65, paragrafo 1, lettera c) del

medesimo regolamento, nonche' le misure di cui al regolamento di

esecuzione (UE) 2021/605; in particolare ha evidenziato la necessita'

di sospendere in tutta la zona indicata l'attivita' venatoria e le

altre attivita' all'aperto nelle zone in cui insistono i cinghiali

selvatici per l'alto rischio di ulteriore diffusione, anche tenuto

conto che la malattia e' trasmissibile attraverso le movimentazioni

di persone, veicoli e materiali contaminati;

 Visto il verbale della riunione dell'Unita' centrale di crisi

(UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, convocata in data 10

gennaio 2021 che, preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni

presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli

esperti e tenuto conto delle richieste dei rappresentanti delle

regioni interessate dalla zona individuata e di quelle limitrofe, ha

collegialmente deliberato la definizione della zona e l'attivazione

di tutte le misure di cui alla normativa europea per il controllo e

la prevenzione della diffusione della malattia;

 Tenuto conto, pertanto, della necessita' di vietare l'attivita'

venatoria e le altre attivita' umane all'aperto che, prevedendo

l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o

potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della

malattia;

 Ritenuto altresi' necessario il coinvolgimento dei servizi

veterinari locali e delle Forze di polizia nelle relative attivita'

di vigilanza e controllo;

 Visto il provvedimento del direttore della Direzione generale della

sanita' animale e dei farmaci veterinari prot. n. 583-DGSAF-MDS-P

dell'11 gennaio 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero

della salute, con il quale e' stata istituita la zona come

individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 63, par. 1 del

regolamento (UE) 2020/687;

 Considerato che, fino al caso confermato di Peste suina africana in

un cinghiale nel Comune di Ovada della Provincia di Alessandria,

l'Italia (esclusa la Sardegna) era indenne dalla suddetta malattia, e

che pertanto e' fondamentale porre in atto ogni misura utile ad un

immediato contrasto alla diffusione della stessa e alla sua

eradicazione a tutela della salute del patrimonio faunistico e

zootecnico suinicolo nazionale e degli interessi economici connessi

allo scambio intra UE e alle esportazioni verso i Paesi terzi di

suini e prodotti derivati;

 Emana

 la seguente ordinanza:

 Art. 1

 Divieto di attivita' venatoria e di altre attivita' all'aperto

 1. Nella zona stabilita in applicazione dell'art. 63, paragrafo 1

del regolamento (UE)2020/687, individuata dal dispositivo

direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell'11 gennaio 2022 citato in

premessa, suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della

situazione epidemiologica, sono vietate ai sensi dell'art. 65,

lettera b) del medesimo regolamento, le attivita' venatorie di

qualsiasi tipologia. I servizi regionali competenti, su richiesta

degli interessati, possono autorizzare la caccia di selezione sulla

base di una valutazione tecnica che tenga conto della natura

dell'attivita' e delle specifiche caratteristiche dell'area

coinvolta.

 2. Nella zona di cui al comma 1 sono altresi' vietate la raccolta

dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e

le altre attivita' che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta

con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un

rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attivita'

connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici

nonche' alla salute e cura delle piante, comprese le attivita'

selvicolturali. I servizi regionali competenti, su richiesta degli

interessati, possono autorizzare, su motivata e documentata

richiesta, lo svolgimento delle attivita' vietate ai sensi del

presente comma, sulla base della valutazione del rischio da parte del

CEREP.

 3. I servizi regionali competenti avranno cura di fornire ai

titolari delle attivita' autorizzate in deroga ai sensi dei commi 1 e

2, le istruzioni necessarie al fine di evitare o ridurre il rischio

di diffusione del virus della PSA dalla zona sopraindicata verso

territori esterni alla stessa.

 4. La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui al presente

articolo e' assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie

locali territorialmente competenti in collaborazione con le Forze

dell'ordine.

 Art. 2

 Ulteriori misure

 1. Nell'ambito dell'Unita' centrale di crisi del Centro nazionale

di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui al decreto

del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, recante il

riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso

il Ministero della salute, sono individuate le ulteriori misure per

contrastare la diffusione della malattia, da adottarsi con decreto

del direttore generale della sanita' animale e del farmaco

veterinario del Ministero della salute.

 Art. 3

 Disposizioni finali

 1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione. Le

disposizioni di cui agli articoli precedenti sono efficaci per sei

mesi a decorrere da tale data.

 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle

regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione.

 La presente ordinanza e' trasmessa ai competenti organi di

controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

 Roma, 13 gennaio 2022

 Il Ministro della salute

 Speranza

Il Ministro delle politiche agricole

 alimentari e forestali

 Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n.

91

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |